



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 25 del 23 maggio 2012

OGGETTO	Definizione della controversia Ditta Autotrasporti Bertoldo xxxxxxxx contro VODAFONE OMNITEL XXX
----------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Simonetta Silvestri

Il Verbalizzante: Simonetta Silvestri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

DITTA AUTOTRASPORTI BERTOLDO XXXXXXXX contro VODAFONE OMNITEL XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di



Comitato regionale per le comunicazioni

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA l’istanza del 28 gennaio 2011, corredata della documentazione ivi elencata, pervenuta in data 3 febbraio 2011, con la quale la ditta Autotrasporti Bertoldo xxxxxx ha richiesto al CO.RE.COM. Umbria di definire la controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XXX;

VISTA la nota dell’8 marzo 2011 -prot.n. 1137 con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di definizione della controversia convocandole contestualmente per la relativa udienza di discussione, fissata per il giorno 21 aprile 2011;

VISTA la nota difensiva della società Vodafone Omnitel XXX, pervenuta in data 17 aprile 2011;

UDITA la sola parte istante nel corso dell’udienza di discussione della controversia tenutasi in data 21 aprile 2011, attesa la mancata comparizione della società Vodafone Omnitel XXX;

VISTA la successiva nota 3 febbraio 2011 dell’istante ;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1. L’istante lamenta, in sostanza, l’inadempimento da parte della società Vodafone Omnitel XXX (di seguito anche la “Società”) a quanto pattuito nel contratto del 19 giugno 2010 e contesta gli importi da questa fatturati connessi a detto contratto

In particolare, nell’istanza di definizione della controversia si riferisce quanto segue:

a) in data 19 giugno 2010 l’istante aderiva all’offerta in abbonamento denominata “Vodafone Partita Iva” per 5 sim, con portabilità delle 5 numerazioni ad esso intestate;

b) l’istante afferma che soltanto con riferimento ad una delle 5 Sim - già attiva con operatore Vodafone Omnitel XXX - essa veniva effettuata la portabilità, mentre sulle altre quattro Sim non veniva mai effettuata;

c) la Società provvedeva comunque a fatturare i costi derivanti dall’attivazione di tutte le Sim, pur risultando inadempiente rispetto a quanto pattuito circa la portabilità di quattro delle cinque numerazioni interessate dal contratto;

d) l’istante afferma di aver comunque provveduto a pagare le prime due fatture, ma di aver provveduto, nel mese di ottobre 2010, ad effettuare il passaggio presso altro operatore;

e) nonostante ciò, la Società ha continuato ad emettere fatture nei confronti della Ditta Autotrasporti Bertoldo Sandro;

Sulla base di quanto rappresentato, l’istante, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si è rivolto al Co.re.com Umbria per sentire accogliere le seguenti richieste:



Comitato regionale per le comunicazioni

1) annullamento di tutte le fatture emesse dalla società Vodafone Omnitel XXX e rimborso di quanto già versato atteso l'inadempimento della stessa rispetto a quanto pattuito;

2) rimborso per i disagi subiti e per i danni conseguenti alla necessità di assentarsi dal lavoro per presenziare alle udienze fissate per lo svolgimento della procedura.

1.2 La società Vodafone Omnitel XXX dal canto suo, rappresenta quanto segue:

a) al momento della sottoscrizione del contratto, l'istante, pur avendo la possibilità di scegliere l'opzione "portabilità condizionata", ha optato per la "portabilità incondizionata", acconsentendo in tal modo all'attivazione delle sim – e alla fatturazione dei relativi costi – a prescindere della avvenuta portabilità dei numeri ad esso intestati;

b) la Società assume pertanto di aver legittimamente provveduto a fatturare le somme relative alle Sim di nuova attivazione, a prescindere dal buon esito della portabilità;

c) essa riferisce inoltre che l'insoluto dell'istante ammonta attualmente ad euro 1533,81 e che il cliente è stato disattivato per insoluti;

d) la Società, da ultimo, precisa che il ritardo nella portabilità è stato causato dalla incongruenza anagrafica tra i dati risultanti a Vodafone Omnitel XXX, e quelli in possesso dell'operatore da cui effettuare il *porting*, avendo il cliente inserito nella richiesta effettuata a Vodafone Omnitel XXX la propria partita Iva, mentre negli archivi dell'operatore *donating* lo stesso istante risultava registrato soltanto con codice fiscale.

Sulla base di quanto rappresentato, Vodafone Omnitel XXX respinge gli addebiti di responsabilità e chiede il rigetto della domanda dell'istante.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

In via preliminare, appare opportuno soffermarsi su quanto affermato dalla Società circa l'esclusione di una sua qualsivoglia responsabilità, di natura contrattuale, rispetto a quanto pattuito nel contratto sottoscritto dalle parti in data 19 giugno 2010, avendo l'istante, secondo quanto sostenuto dalla Società, consapevolmente optato per una "portabilità incondizionata". Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che sul modulo contrattuale, prodotto dalla Società con la memoria difensiva, non è presente l'opzione tra "portabilità condizionata" e "portabilità incondizionata", ma semplicemente l'opzione "portabilità condizionata" che evidentemente, qualora non specificamente sbarrata, come nel caso di specie, consente all'operatore di attivare le Sim indipendentemente dalla portabilità delle utenze. Sul punto, corre l'obbligo evidenziare che l'istante non ha deliberatamente optato per l'attivazione delle Sim indipendentemente dalla effettuazione della portabilità delle numerazioni, cosiddetta "portabilità incondizionata", ma più semplicemente egli non ha sbarrato la casella corrispondente alla portabilità "condizionata" che gli avrebbe garantito l'attivazione delle Sim da parte dell'operatore soltanto al momento della portabilità dei numeri. Del resto, che quest'ultima fosse la volontà dell'istante emerge dalla



Comitato regionale per le comunicazioni

indicazione, nel medesimo modulo contrattuale, come data per l'effettuazione della portabilità il 26 giugno 2010, ossia soltanto 8 giorni dopo la sottoscrizione del contratto.

Pur volendo prescindere da ciò, si evidenzia che, pur non essendo la Società vincolata ad attivare le nuove Sim contestualmente alla portabilità delle numerazioni indicate, per quanto sopra detto circa lo sbarramento della casella "portabilità condizionata", essa era comunque tenuta ad effettuare la portabilità entro la data del 26 giugno 2010, così come previsto nelle *supra* richiamate pattuizioni contrattuali.

Da quanto sopra riportato ne discende che essa ha legittimamente attivato le Sim a far data dalla sottoscrizione del contratto, ossia il 19 giugno 2010, provvedendo a fatturare i relativi costi, ma a far data dal 26 giugno 2010, si è resa inadempiente rispetto a quanto pattuito e, pertanto, gli importi fatturati da quella data e sino allo scioglimento del rapporto contrattuale con l'istante non sono dovuti e, qualora da quest'ultimo corrisposti, devono essere restituiti.

Del resto, l'eccezione della Società circa l'imputabilità della ritardata – invero mancata – portabilità alla condotta dell'istante il quale, al momento della sottoscrizione del contratto, si sarebbe reso limitato a comunicare la sola partita iva, e non invece il codice fiscale, causando dei problemi di congruenza anagrafica con i data in possesso dell'operatore da cui effettuare il *porting*, risulta smentita da quanto contenuto nel modulo contrattuale, ove vi è indicata non soltanto la partita Iva, ma anche il codice fiscale.

Per quanto riguarda la ulteriore richiesta dell'istante concernente il risarcimento dei danni si fa presente che ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 19 del Regolamento l'Agcom e, per essa il Co.re.com, può solo condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, fermo restando il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 28 gennaio 2011 dalla ditta Autotrasporti Bertoldo xxxxxxxx, l'operatore **VODAFONE-OMNITEL XXX** in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a:

- stornare, ovvero corrispondere, qualora siano stati già versati, gli importi fatturati a far data dal 26 giugno 2010 e sino alla data dello scioglimento del rapporto contrattuale, con riferimento alle quattro numerazioni in relazione alle quali non è stata effettuata la portabilità, regolarizzando con riferimento ad esse la posizione contabile dell'istante.
- corrispondere all'istante la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto



Comitato regionale per le comunicazioni

adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 23 maggio 2012

IL PRESIDENTE

(Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)